



COMUNE
DI
SAN ROBERTO

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 29 luglio 2003.

Publicato all'albo pretorio per 15 giorni dal 29/9/2003

In vigore dal 14/10/2003

Modificato con delibera C.C. n. 17 del 25/5/2011 (art. 8) – in vigore dal 9/6/2011

Modificato con delibera C.C. n. 11 del 30/4/2015 (art. 6) – in vigore dal 20/5/2015

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Regolamento - Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 - La sede delle adunanze
- Art. 5 - Autonomia funzionale e organizzativa

CAPITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6 - Presidenza delle adunanze
- Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente
- Art. 8 - Costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari
- Art. 9 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 10 - Commissioni speciali
- Art. 11 - Commissioni d'indagine
- Art. 12 - Consiglieri scrutatori. Designazione e funzioni

CAPITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 13 - Riserva di legge
- Art. 14 - Entrata in carica - Convalida
- Art. 15 - Dimissioni
- Art. 16 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 17 - Sospensione dalle funzioni
- Art. 18 - Diritto d'iniziativa - Presentazione di proposte ed emendamenti
- Art. 19 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 20 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 21 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 22 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 23 - Partecipazione alle sedute
- Art. 24 - Giustificazioni delle assenze
- Art. 25 - Astensione obbligatoria
- Art. 26 - Responsabilità personale - Esonero
- Art. 27 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali
- Art. 28 - Funzioni rappresentative

CAPITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 29 - Convocazione
- Art. 30 - Ordine del giorno
- Art. 31 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
- Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini
- Art. 33 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione
- Art. 34 - Deposito degli atti
- Art. 35 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 36 - Adunanze di seconda convocazione

- Art. 37 - Adunanze pubbliche
- Art. 38 - Adunanze segrete
- Art. 39 - Adunanze aperte
- Art. 40 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 41 - Ordine della discussione
- Art. 42 - Comportamento del pubblico
- Art. 43 - Ammissione di dipendenti e consulenti in Aula
- Art. 44 - Ordine dei lavori: Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze
- Art. 45 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 46 - Discussione - Norme generali
- Art. 47 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 48 - Fatto personale

CAPITOLO V - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E REDAZIONE DEL VERBALE

- Art. 49 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 50 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

CAPITOLO VI - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- Art. 51 - Criteri e modalità delle funzioni di indirizzo
- Art. 52 - Criteri e modalità delle funzioni di controllo

CAPITOLO VII - LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, LE DELIBERAZIONI E LE VOTAZIONI

- Art. 53 - La competenza esclusiva
- Art. 54 - Forma e contenuti delle deliberazioni. Autotutela
- Art. 55 - Approvazione verbali sedute precedenti: esenzione
- Art. 56 - Modalità generali delle votazioni
- Art. 57 - Votazioni in forma palese
- Art. 58 - Votazione per appello nominale
- Art. 59 - Votazioni segrete
- Art. 60 - Esito delle votazioni
- Art. 61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 62 - Entrata in vigore
- Art. 63 - Norma di rinvio
- Art. 64 - Diffusione.

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento - Finalità

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente, depositario della volontà dei cittadini sanrobertesi.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale di San Roberto è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dalle norme del presente regolamento.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante o al di fuori dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono sottoposte al Presidente, il quale, sentiti il Segretario comunale ed i capigruppo consiliari, decide in merito. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza per una interpretazione autentica del regolamento.
2. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sentiti il Segretario comunale ed i capigruppo consiliari, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. In tal caso, gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso il Palazzo Municipale, sito nella Piazza Roma, 93, in apposita sala civica. Per casi eccezionali dovuti all'inagibilità o all'indisponibilità della sede, oppure per particolari e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o dietro richiesta di un quinto dei consiglieri, può disporre la convocazione anche in luoghi diversi dalla propria sede.

2. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, vengono esposte le bandiere nazionale ed europea.

Art. 5 – Autonomia funzionale e organizzativa

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Sono assicurati al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie adeguati ai fini del proprio funzionamento, delle Commissioni e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, anche attraverso un apposito stanziamento di bilancio.

Capitolo II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, per Statuto, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale, salvo che non si sia proceduto all'elezione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 10, comma 5, dello statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dal consigliere anziano.
3. *In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal vicepresidente del Consiglio, il quale viene eletto subito dopo l'elezione del Presidente con analoga e separata votazione.¹*

Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed il ruolo istituzionale ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

¹ Comma sostituito con delibera C.C. n. 11 del 30/4/2015, in vigore dal 20/5/2015. Il precedente testo, in vigore fino a tale data, recitava: *In caso di assenza o di impedimento del Presidente eletto dal Consiglio, la presidenza è assunta dal consigliere anziano.*

5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, il Revisore dei conti e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Art. 8 - Costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare./
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo “più anziano” secondo lo Statuto.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, allegandovi la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo e fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 2.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gru/ppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo “misto” che elegge al suo interno il proprio capogruppo. Della costituzione del gruppo “misto” deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.
6. *Sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare anche al singolo consigliere che dichiara, nei modi e termini sopra descritti, la costituzione di gruppo denominato come un gruppo, tempo per tempo, costituito presso il Parlamento.*
7. *Non possono far parte di un gruppo consiliare, dati i rispettivi ruoli, il sindaco e il presidente del consiglio.²*

² I commi 6 e 7 sono stati introdotti con deliberazione C.C. n. 17 del 25/5/2011. La modifica è in vigore dal 9/6/2011. Ai sensi della stessa delibera “I commi sopra detti trovano applicazione automatica all’entrata in vigore degli stessi senza necessità di ulteriori atti e/o provvedimenti”.

Art 9 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Alle Commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta comunale competenti per materia. Alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.
5. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, nel corso della prima riunione, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la Commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la Presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
6. Il Presidente designa un consigliere per l'esercizio delle funzioni vicarie, comunicandolo al Sindaco, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, di cui è data comunicazione al Sindaco ed all'assessore competente per materia.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi di cui al successivo art. 38 e, per l'esame di specifici argomenti, possono essere invitati ai lavori rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, organismi associati e, comunque, rappresentanti della comunità locale.
8. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, progetti ed interventi. Le Commissioni permanenti hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e di mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.

9. Ciascun componente delle commissioni ha facoltà di farsi assistere da un esperto.
10. Delle sedute delle Commissioni permanenti viene redatto un verbale, che viene depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

Art. 10 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali con l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo, per tale specifica finalità e qualora necessario, ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali interessati e/o di esperti esterni, aventi una specifica e riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione di istituzione sono stabilite le modalità e la durata della stessa Commissione, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente. In dette Commissioni deve essere garantita la presenza delle minoranze e rispettati i principi di pari opportunità tra i sessi.
2. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, una relazione e tutti gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 11 - Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
2. La Commissione dispone di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico: acquisisce gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine, può effettuare audizioni, ecc.. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale contenente le risultanze dell'indagine e, quindi, fino alla conclusione dei propri lavori.
3. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni da adottare.

Art. 12 - Consiglieri scrutatori. Designazione e funzioni

1. Nei casi in cui è prevista la votazione segreta, il Presidente designa due consiglieri comunali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza del Segretario comunale.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Capitolo III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13 - Riserva di legge

1. L'elezione e il numero dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, nonché la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 14 - Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica

votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 15 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio comunale. Non essendo prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni, se queste sono apposte, devono essere formulate in modo chiaro ed esplicito.
2. La comunicazione di dimissioni dalla carica di consigliere comunale viene immediatamente assunta al protocollo generale dell'ente, a cura del dipendente addetto, nell'ordine temporale di presentazione.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 16 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio la contesta al consigliere interessato e attiva la procedura prevista per legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne

prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. In consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi o persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero per altri motivi previsti dalla legge vigente nel tempo.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dalla legge o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono a quattro sedute consecutive ovvero a sette sedute complessive nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine, non inferiore a giorni dieci decorrenti dal ricevimento, indicato nella predetta comunicazione scritta. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che esamina ed infine delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 17 - Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalle funzioni con decreto del Prefetto nei casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, prende atto della sospensione decretata e, ove la sospensione sia stata adottata ai

sensi dell'art. 59 del d. lgs. 267/2000, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione di cui al precedente art. 15, comma 3.

3. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Art. 18 - Diritto d'iniziativa – Presentazione di proposte ed emendamenti

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale ed al responsabile del servizio competente per l'istruttoria. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non conforme alla legge, ovvero priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'attenzione del Consiglio. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se, viceversa, l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente prima dell'adunanza, ovvero, qualora di limitata entità, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è

chiusa. Una emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. Qualora, nel corso della seduta, non sia possibile acquisire i necessari elementi di valutazione circa la variazione presentata, la trattazione della deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.

6. Per la presentazione di emendamenti alla proposta di approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati si applicano i tempi e le procedure previste dal regolamento di contabilità.

Art. 19 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessino, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità o che interessino, altresì, le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite.
2. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate sia ai sensi dell'art. 18 dello statuto (interrogazione presentata "extra-consiglio"), sia ad inizio della seduta del Consiglio; in quest'ultima ipotesi, qualora sia richiesta la risposta scritta, il Sindaco provvede entro 30 giorni dalla presentazione.
3. Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni devono essere sempre formulati per iscritto e firmate dal proponente.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco per il tramite del protocollo dell'ente. Esse saranno poi iscritte, a cura del Sindaco, all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza utile del Consiglio, successiva alla loro presentazione. La loro trattazione precede quella degli altri punti posti all'ordine del giorno, preceduta dalle comunicazioni del Presidente.
5. Ciascun consigliere può presentare fino a due interrogazioni o interpellanze o mozioni o ordini del giorno, complessivamente, per la stessa seduta.
6. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco, per avere informazioni, su temi di interessi comunali, circa la sussistenza o la verità di uno specifico fatto di cui l'interrogante abbia notizia, ovvero per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un determinato provvedimento, ovvero ci si prefigge di operare. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, se

dispongono degli elementi necessari, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante, entro trenta giorni da quello della presentazione.

7. L'interpellanza consiste nel quesito rivolto al Sindaco, all'assessore delegato, o alla Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta della loro azione amministrativa in ordine a determinati problemi o argomenti.
8. Un'interrogazione o un'interpellanza (solo una) per ciascun consigliere, ai sensi del comma 4, può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari e prima dell'inizio della discussione sull'ordine del giorno. Il consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta orale immediata, se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o all'interpellante entro trenta giorni dalla presentazione.
9. Le mozioni e gli ordini del giorno devono essere presentati al Presidente e sono iscritti all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
10. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa, nonché alla regolazione dell'andamento dei lavori. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. La mozione concernente la regolazione dell'andamento dei lavori può essere presentata, discussa e messa ai voti nell'ambito stessa adunanza, precedentemente all'esame e trattazione dei punti posti all'ordine del giorno cui si riferisce.
11. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale, nazionale o internazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale. E' sottoposto a votazione finale.

12. Nel caso che il consigliere che abbia presentato interrogazione o interpellanza o mozione ordine del giorno, non sia presente alla seduta del Consiglio comunale nella quale l'argomento è iscritto, la trattazione non ha luogo e la stessa si intende ritirata. Per iscrizione a nuovo ordine del giorno dovrà essere presentata specifica richiesta.

Art. 20 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito per legge.

Art. 21 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge, o per regolamento, a seguito di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese e fatte comunque salve le vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della *privacy*.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale che si avvale dei dipendenti responsabili preposti ai singoli Uffici o servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 22 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delle determinazioni dei responsabili dei servizi, dei verbali delle Commissioni comunali, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, delle petizioni presentate dai cittadini, delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e degli altri atti e documenti necessari per l'esercizio del loro mandato elettivo. Sono fatte comunque salve le vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della *privacy*.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la Segreteria comunale ed acquisita al protocollo generale dell'ente. Nella richiesta il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. La richiesta deve esplicitamente contenere la dichiarazione che "*quanto richiesto sarà utilizzato esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta*".
3. Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art. 23 - Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Art. 24 - Giustificazioni delle assenze

1. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. La giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni presentate viene presa nota a verbale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 25 - Astensione obbligatoria

1. Sindaco, assessori e consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali, remunerati e non, riguardanti il Comune di cui sono amministratori.
2. Sindaco, assessori e consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 26 - Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

Art. 27 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questo deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, a scrutinio segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che venga designato un rappresentante della minoranza, si provvede con separata votazione, o su designazione della minoranza o, nel caso la minoranza non sia presente in aula, verrà votata dalla maggioranza, rispettando, se conosciuta, la volontà della minoranza. In questi ultimi due casi, il Consiglio approva con voto palese la nomina dei rappresentanti.

Art. 28 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri possono partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni ufficiali indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco, alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio. La delegazione può essere costituita dal Consiglio o semplicemente per disposizione del Sindaco che deve darne comunicazione all'interessato in tempo utile.

Capitolo IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.
4. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali di parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
6. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
7. Il Comune si avvale della distinzione temporale in sessioni ed individua quali sessioni ordinarie quelle nelle quali è posto in discussione: 1) il bilancio di previsione ed i suoi allegati, 2) la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 3) eventuali modifiche dello statuto, 4) il conto consuntivo. Sono sessioni straordinarie o straordinarie urgenti tutte le altre che si terranno nel corso dell'anno.
8. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dal sindaco. L'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti o indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
10. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

11. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 30 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza di cui al successivo art. 38. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 31 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di messo comunale. Il messo rimette all'Ufficio di Segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna, anche in forma di elenco, che vengono conservate in atti.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di corrispondenza postale ordinaria o prioritaria, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto di legge, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario e non si calcola il giorno iniziale.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dallo stesso Consiglio. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata od omessa consegna dell'avviso di convocazione è sanata quanto il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato. Alla

consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del c.p.c..

Art. 33 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il messo comunale provvede a che tale pubblicazione risulti esposta, senza soluzione di continuità, fino al giorno compreso in cui la riunione ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti o il bando pubblico per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 34 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è stabilito ordinariamente durante le ore d'ufficio.
3. Ciascun consigliere può richiedere che nessuna proposta venga sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri prescritti dalla legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. Il Consiglio decide in merito.
4. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 35 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, Sindaco compreso, arrotondata all'unità intera nel

caso che il Consiglio comunale sia composto da un numero dispari di consiglieri, e fatte salve diverse maggioranze previste espressamente da norme di legge e di Statuto.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti; ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. Il Consiglio comunale, in caso di non esaurimento dell'ordine del giorno, può aggiornare la seduta con voto espresso dalla maggioranza dei presenti. Di tale circostanza vengono avvisati gli assenti.

Art. 36 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale, o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione, limitatamente agli argomenti rimasti da trattare.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno cinque membri del Consiglio, Sindaco compreso.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune (sindaco compreso), i seguenti atti:
 - Bilancio preventivo e suoi allegati;
 - Rendiconto della gestione.
4. L'adunanza di seconda convocazione deve aver luogo non prima di novanta minuti e non oltre l'ottavo giorno da quella di prima convocazione dichiarata deserta; giorno ed ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 32.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente non è tenuto ad inviare ulteriori inviti ai consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, sia stata dichiarata deserta. In tale caso, l'avviso di cui al primo periodo del presente comma si considera onnicomprensivo e la convocazione avvenuta in via definitiva anche per l'eventuale seduta di seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente terzo comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, sindaco compreso. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Art. 37 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 38.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi, al solo fine di garantire il diritto di cronaca, da parte degli organi di informazione regolarmente iscritti al registro del Tribunale territorialmente competente ed ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente. E' tassativamente vietata qualunque altra forma di registrazione, audio e video, avente finalità di carattere privato.

Art. 38 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento di capacità, moralità, correttezza, o esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni di comportamenti privati e/o personali, ovvero delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. La seduta segreta è preannunciata nell'avviso, ovvero dichiarata tale dal Presidente al verificarsi delle condizioni di cui al primo comma. Il Presidente, in tale caso, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Le sedute sono segrete negli altri casi previsti dallo Statuto o dalla legge.

Art. 39 - Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto, ovvero rilevanti motivi d'interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che

portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze “aperte” non possono essere adottate deliberazioni in cui vengano assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 40 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 41 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro posti prescelti e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate, per quanto possibile, le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi stabiliti. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 42 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Il Presidente, d'intesa con i capigruppo consiliari, fa predisporre adeguate forme di pubblicità per illustrare le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che vengono esposte nello spazio della sala ad esso riservato.

Art. 43 - Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del dibattito o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala dipendenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risultati necessario per l'adozione degli atti in discussione.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, tecnici e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazione e chiarimenti. Il Presidente introduce i soggetti di cui al primo comma, dando loro la parola. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono richiesti dal Presidente. I consiglieri non possono proporre direttamente domande; ogni richiesta di chiarimento deve essere formulata al Presidente che provveder a porla invitando a darvi risposta nei limiti dell'argomento in discussione.

Art. 44 - Ordine dei lavori: Comunicazioni - Interrogazioni - Interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune, o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Sulle comunicazioni può intervenire, per argomentare in merito, ovvero solo per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
4. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
5. L'interrogazione o l'interpellanza sono lette e sinteticamente illustrate al Consiglio comunale dal presentatore, con riferimento al testo depositato. Conclusa l'illustrazione, il Sindaco può dare direttamente risposta all'interrogazione o interpellanza oppure demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore delegato per materia; entrambe queste ultime non possono essere superiori ai tre minuti.

6. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
7. Le interrogazioni e interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
8. Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente o l'assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta seduta stante all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediata risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante o interpellante che la stessa gli sarà data nel corso della successiva seduta consiliare.
10. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni, e della trattazione delle interrogazioni e interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
11. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio, il conto consuntivo, la verifica degli equilibri di bilancio, il piano regolatore comunale e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni e interpellanze.
12. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro dieci giorni dalla richiesta, salvo i casi di urgenza, e la interrogazione o interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
13. Se i consiglieri interroganti o interpellanti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta; in tale ultimo caso il Sindaco o gli assessori delegati rispondono all'interrogazione o interpellanza entro 30 giorni dall'acquisizione delle stesse al protocollo.

Art. 45 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, su proposta del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per le proposte che abbiano il fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal decimo comma del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazione estranee agli argomenti dell'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza, sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 46 - Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Allorquando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte; la prima per non più di cinque minuti, e la seconda per non più di tre minuti, per rispondere sull'intervento di replica del Presidente relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare a maggioranza la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi., salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, alle linee programmatiche di mandato, al conto consuntivo, ai regolamenti ed agli strumenti urbanistici e loro varianti generali.

Art. 47 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando uno o più consiglieri ritengono che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba essere discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima che ne sia iniziata la discussione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Anche in questo caso, la questione sospensiva deve essere posta prima dell'inizio della discussione, richiedendo che l'adozione della relativa delibera sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si

riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 48 - Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l’essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere al consigliere che ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Capitolo V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E REDAZIONE DEL VERBALE

Art. 49 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa prevista per legge richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti atti a facilitare l'esame degli argomenti in discussione, sia per esprimere il proprio parere in merito. Il Segretario esprime seduta stante il suo parere quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale è stata compiuta la fase istruttoria.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. Nei casi in cui il Segretario sia obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da un consigliere comunale incaricato, seduta stante, dal Consiglio, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione. Il consigliere verbalizzante, peraltro, conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.

Art. 50 - Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale, attraverso le deliberazioni adottate. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali ed i punti salienti delle discussioni, con cenno sommario degli interventi registratisi, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Vengono indicati nominativamente nel verbale i consiglieri che esprimano voto contrario o si astengano.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i

loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto e firmato sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio, ovvero venga dettato in sede di dichiarazione di voto o durante l'esposizione al Consiglio allo stesso Segretario verbalizzante.

- 4.** Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
- 5.** Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 6.** Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Capitolo VI

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 51 - Criteri e modalità delle funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio comunale definisce l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente, secondo i principi generali dell'ordinamento e quelli affermati dallo Statuto, stabilendone la programmazione generale e adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività nelle materie di propria competenza.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento o azione progettuale, gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi dell'ente e l'operato della struttura burocratica.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario-patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Art. 52 - Criteri e modalità delle funzioni di controllo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di una relazione annuale da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge; egli collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio, del conto consuntivo, ecc., per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti;
 - e) espletando le ulteriori funzioni di natura contabile attribuitegli dal Consiglio o previste dalla legge.
- 4.** Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti, e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

Capitolo VII

LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO, LE DELIBERAZIONI E LE VOTAZIONI

Art. 53 - La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, con i quali atti esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi, i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto in via eccezionale per le variazioni di bilancio aventi carattere d'urgenza.
4. La Giunta comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute esecutive o dichiarate immediatamente eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

Art. 54 - Forma e contenuti delle deliberazioni. Autotutela

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati ed espressi in forma chiara ed accessibile.
2. Il Consiglio comunale, secondo il principio generale dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazione esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi o acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono idonee forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 55 - Approvazione verbali sedute precedenti: esenzione

1. Per le ovvie esigenze di semplificazione amministrativa, i verbali delle sedute consiliari sono esenti da formale approvazione nel corso di sedute successive alla loro pubblicazione all'Albo.
2. Qualunque consigliere comunale può formulare proposte di rettifica qualora, motivatamente e per iscritto, ritenga che il verbale redatto sia sostanzialmente incompleto o contenga errori o gravi imprecisioni circa la discussione ivi riportata. Delle proposte di rettifica approvate dal Consiglio si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui la detta rettifica si riferisce e tali annotazioni sono autenticate dal Segretario comunale. In ogni caso, non è ammesso rientrare nella discussione del merito dell'argomento.

Art. 56 - Modalità generali delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese, con le modalità di cui ai successivi articoli 57 e 58.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il proprio voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 57 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono o che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 58 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 59 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, uguale di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero previsto.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli Statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. I rappresentanti della minoranza devono essere espressione della stessa.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 60 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero dei voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula «il Consiglio approva» oppure «il Consiglio non approva».
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Capitolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il suo funzionamento.

Art. 63 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute in leggi dello Stato, della Regione, nello Statuto e negli altri regolamenti comunali vigenti.

Art. 64 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai capigruppo consiliari in carica.
 2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
 3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
-

Sottoscrizione dell'originale

San Roberto, li _____

Il Segretario Comunale
avv. Francesco Minniti

Il sopra esteso regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, ed è entrato in vigore il giorno _____.

Il Segretario Comunale
avv. Francesco Minniti
